



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 1

NOTA METODOLOGICA SUI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 84

L'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 38.253.740, destinato a interventi di sanificazione dei locali sede di seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

Ai fini del riparto del predetto fondo tra gli enti interessati alle consultazioni elettorali si è proceduto utilizzando i criteri previsti dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, così come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare si è attribuito, a ciascun Comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori correttivi:

- a) Per i Comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio, sono state adeguati il numero delle sezioni e degli elettori, tenendo conto delle distinte votazioni;
- b) Per i Comuni fino a 5 sezioni, si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per 2 sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni);
- c) Per i Comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultano avere, considerati i criteri sopra descritti, un contributo inferiore a tale importo, è stato attribuito un importo minimo di euro 2.500;
- d) Il residuo fondo, detratta la parte attribuita ai Comuni sopra individuati, è stato ripartito secondo il criterio generale.